

Publicato il 11/01/2018

N. 00007/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri **Massari** Stefania, anche in qualità di Presidente Comitato "No al Bitume, Si al Parco del Trebbia", in persona del legale rappresentante p.t., Luigi Zurla, Maurizio Belloni, Elena Diotalevi, Giuseppe Castelnuovo, Marinella Maggi, Annamaria Zangrandi, Pietro Previdi, Giorgia Bardetti, Sonia Negri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Sironi, Ilaria Garbazza, Stefano Soncini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ilaria Garbazza in Parma, Strada Repubblica, 97;

contro

Comune di Gossolengo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Rovero, con domicilio eletto presso lo studio

dell'avv. Maurizio Palladini in Parma, borgo San Biagio 6; Provincia di Piacenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Gruzza, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santaflora, 7; Regione Emilia Romagna, Asl 101 - Piacenza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna -Sezione di Piacenza, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Aipo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Gazzola non costituiti in giudizio; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Provincia di Parma e Piacenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliati in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di

Ccpl Inerti Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, piazza Garibaldi 17; Inertec Srl (oggi Emiliana Conglomerati Spa), Elena Buscarini, Enrico Buscarini, Inerti Trebbia Srl non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento unico conclusivo del procedimento automatizzato/ordinario di SUAP comprendente l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6, con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa alla

realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec srl all'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel rispetto di quanto esplicitato negli atti e provvedimenti allegati allo stesso provvedimento unico con le lettere da A ad N e quindi:

dei verbali della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014, del 30 marzo 2015, del 27 maggio 2015, del verbale della Conferenza di Servizi finale del 16 giugno 2015;

della determina del 12 giugno 2015, n. 309, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a CCPL Inerti spa; della determinazione del 12 giugno 2015, n.310, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta all'AUA presentata da Inertec srl;

della nota del 15 giugno 2015, prot.n.38614, con la quale la Provincia ha rilasciato la valutazione di conformità dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi alla pianificazione provinciale per le attività estrattive; del parere di conformità urbanistica del 23 giugno 2015, prot.n.5855 al progetto CCPL Inerti spa da parte del Comune; nell'autorizzazione paesaggistica n. 1/2015 del Comune relativa alla realizzazione dell'impianto di frantumazione e all'impianto di produzione conglomerati bituminosi in favore di CCPL Inerti spa; del provvedimento unico n. 4 del 26 giugno 2015, con il quale il Comune di Gossolengo ha rilasciato a Inertec srl l'Autorizzazione Unica Ambientale per

l'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi; nonché, dove occorrer possa, della nota del 27 marzo 2015, prot.n.3194, con la quale la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto di conglomerati bituminosi e nella nota dei VV.FF. del 26 maggio 2015, con la quale è stato dato parere di conformità del progetto CCPL Inertec;

nonché, di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi espressamente incluso il parere del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 19 settembre 2014, la determinazione della Provincia di Piacenza del 19 giugno 2015, n.1207 pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia dal 22 giugno 2015, del parere della Regione Emilia Romagna, inviato al Comune in data 26 giugno 2015, del successivo parere inviato in data 13 luglio 2015, nonché della delibera di GC 15 luglio 2015 n.71, ove sussistente, concernente l'approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE denominato "Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo e della delibera di GC 12 settembre 2015, n.83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo", nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015,

nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi, come ivi richiamati nella relativa istruttoria, nonché, in subordine, dell'art. 55 NTA del PIAE 2011;

nonché, con proposizione di motivi aggiunti,

per l'annullamento

della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo", nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015,

nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi, come ivi richiamati nella relativa istruttoria e quindi in particolare il deposito e pubblicazione degli atti sul BURE, su La Cronaca e presso la Regione Emilia Romagna; le integrazioni alle osservazioni datate 27 gennaio 2015; il verbale della riunione della commissione Qualità Architettonica del 7 dicembre 2010; la nota Comune di Gossolengo 9 dicembre 2010 n.10809; la nota 9 febbraio 2011 n.1099 dell'AIPO di parere favorevole; la nota 7 febbraio 2011 n.1057 della Soprintendenza Archeologica; il verbale della prima conferenza di servizi e relativa convocazione; le osservazioni: Asl Piacenza 25 febbraio 2011 n.1559, ARPA Piacenza n.2145 del 16 marzo 2011, Provincia Piacenza 16 marzo 2011 n.2150; la richiesta di integrazioni del Comune di Gossolengo 31 marzo 2011, n.2682; il protocollo 6636 dell'8 agosto 2012 di deposito di integrazioni e controdeduzioni del proponente; il parere favorevole Asl 7 novembre 2012; il verbale della seconda conferenza; il parere definitivo ARPA 19 dicembre 2012, e dell'AIPO 27 dicembre 2012; la nota 7 dicembre 2013 inviata alla Soprintendenza; la nota 23 dicembre 2013 trasmessa dalla Soprintendenza; il verbale della Commissione Qualità Architettonica 17 luglio 2014; la richiesta della Soprintendenza 9 agosto 2014; la proposta di autorizzazione 2/2014; la nota 15 dicembre 2014 trasmessa dalla Soprintendenza; l'autorizzazione

paesaggistica 22 dicembre 2014 n. 12029; la convocazione terza conferenza 22 dicembre 2014; il parere favorevole USL 16 gennaio 2015; la nota Soprintendenza 20 gennaio 2015; il verbale terza conferenza di servizi; la convocazione della quarta conferenza 25 maggio 2015; la nota USL 5 maggio 2015; il verbale della quarta conferenza, nonché, in subordine, dell'art. 55 del PIAE 2011; e con proposizione di secondi motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento unico n. 4/2017 del Comune di Gossolengo; dell'autorizzazione unica ambientale provvedimento unico n. 3/2017 e gli atti ad essa supposti, tra cui SCIA di variante al provvedimento unico; dei verbali della Conferenza di Servizi del 28.02.2017, del 14.03.2017 e del 21.03.2017; della nota n. 1022/2017 di proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica n. 4/2016 del 4.03.2017 SUE Comune di Gossolengo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gossolengo, della Provincia di Piacenza, di Ccpl Inerti Spa, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio della Provincia di Parma e Piacenza e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 24 settembre 2015 e depositato il successivo 14 ottobre, la sig.ra **Massari** Stefania, anche in qualità di Presidente del Comitato “No al bitume, Si al Parco del Trebbia” ed altri abitanti nel Comune di Gossolengo impugnano l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015 n. 6, con la quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa alla realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec srl agli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, e gli altri atti del procedimento meglio descritti in epigrafe.

I ricorrenti premettono:

- di abitare nel Comune di Gossolengo e/o di essere proprietari di immobili circostanti l'area di ubicazione dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. Il Comitato ricorrente è una associazione di cittadini di Gossolengo presieduta dalla sig.ra **Massari**, anch'essa abitante nel Comune e proprietaria di immobili situati nella suddetta area;
- la zona interessata dagli interventi di cui ai provvedimenti impugnati è situata nella fascia fluviale del fiume Trebbia, nonché nell'ambito del Parco del Trebbia, caratterizzato, quest'ultimo, dall'esistenza di svariate cave estrattive in corso di

esecuzione e per le quali è stata chiesta nuova autorizzazione (tra cui quella denominata "Molinazzo" di cui sopra);

- la controinteressata Inertec srl gestisce l'impianto di frantumazioni e lavorazione inerti n. 13, di proprietà di CCPL Inerti SpA, sito in località Pontenuovo nel Comune di Gossolengo, mentre quest'ultima ha presentato una richiesta di autorizzazione per l'apertura di un nuovo sito estrattivo, la cui valutazione di impatto ambientale si è conclusa con delibera di GC n. 83/15;

- entrambe le società hanno chiesto ed ottenuto le impugnate autorizzazioni per l'apertura e la gestione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi;

- benché l'impianto sia funzionalmente connesso alla cava, solo quest'ultima è stata sottoposta a VIA.

Nel ricostruire l'iter che ha preceduto le autorizzazioni qui impugnate, i ricorrenti espongono che:

- il 3 settembre 2007, CCPL presentava al Comune di Gossolengo la domanda di autorizzazione al Programma di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA) relativo all'impianto (n.13) di frantumazione inerti esistente in loco;

- con delibera di Giunta n. 66 del 22 maggio 2008 il Comune approvava lo schema di convenzione per l'attuazione del PSQA ed il 9 luglio 2008 il Comune e CCPL sottoscrivevano la convenzione in base alla quale CCPL era autorizzata alla costruzione di una palazzina uffici, all'installazione di un impianto di betonaggio e all'installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, a fronte di opere di mitigazione ambientale quali lo spostamento di una stadera a ponte, l'arretramento dell'area di cantiere (rispetto all'alveo del

fiume Trebbia), la messa a dimora di una siepe di mascheramento e la messa a coltura di formazioni arboreo-arbustive nella zona di cantiere arretrata, con ultimazione dei lavori entro cinque anni dal loro inizio, pena il mancato rilascio delle autorizzazioni previste dal programma di sviluppo;

- l'attuazione del PSQA non sarebbe avvenuta;

- in pendenza della sua attuazione, ad ottobre 2010, CCPL presentava una richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava di ghiaia riguardante l'ambito estrattivo "Molinazzo2" Polo 8 del PIAE 2001;

- il progetto evidenzia la connessione della cava di ghiaia con gli impianti fissi di trasformazione inerti (a pag. 48 di tale documento CCPL si precisa che "vista la notevole volumetria di materiale da estrarre, non appena attivata la cava, è prevista la realizzazione di un nastro trasportatore della lunghezza di circa 800 m per il coinvolgimento diretto degli inerti cavati alla vicina area di cantiere CCPL Inerti Spa, senza dover far ricorso a vettori su strada");

- con delibera di GC n. 109 del 21 settembre 2013 il Comune di Gossolengo approvava la variante presentata da CCPL per il PSQA che rimaneva comunque inattuato;

- il 30 luglio 2014, quindi, oltre il termine di validità di cinque anni del PSQA, CCPL presentava domanda di attivazione del procedimento per la realizzazione, all'interno dell'impianto esistente n.13, di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e di un impianto mobile di frantumazione di inerti naturali;

- dal contenuto della nota inviata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 19 settembre 2014 (doc. 8), si evince che detto impianto era

stato inizialmente assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'art. 17, comma 4 LR 9/99;

- la Soprintendenza esprimeva parere non favorevole chiedendo che l'impianto, date le sue rilevanti dimensioni (altezza pari a circa mt 26 - più del doppio di quella degli altri edifici produttivi esistenti nella località), fosse riprogettato considerato anche il fatto che veniva rilocalizzato da un sito esistente in Comune di Rottofreno anch' esso vincolato;

- la Commissione Qualità Architettonica, nel parere del 9 ottobre 2014, si esprimeva in termini negativi sulla base dell'eccessivo impatto del progetto;

- il 25 marzo 2015 l'Ente di gestione per i parchi rilasciava il nullaosta di propria competenza ritenendo il progetto compatibile con la pianificazione di settore;

- nella seconda riunione della conferenza di Servizi si decideva di non procedere alla valutazione di impatto ambientale accogliendo la tesi dei progettisti della CCPL i quali evidenziavano che la costruzione del nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi rappresenterebbe una positiva modifica del ciclo produttivo;

- seguivano le richieste e le osservazioni del ricorrente Comitato e di Lega Ambiente che contestavano la legittimità degli interventi a cui il Comune prometteva un riesame alla luce dei rilievi;

- detto impegno è rimasto disatteso ed il procedimento è proseguito con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto di conglomerati bituminosi e dell'AIA richiesta da Inertec;

- la Regione ha confermato, con propria nota del 13 luglio 2015, il parere del Servizio Valutazione Impatto nel quale si affermava che l'impianto di

conglomerato bituminoso non dovesse essere valutato congiuntamente alla procedura di cava assoggettata a VIA (doc. 23) in quanto non tecnicamente connesso con la cava in esercizio o in fase di autorizzazione, e ciò benché dallo stesso parere regionale emergesse la previsione di un nastro trasportatore tra la autorizzanda cava e la zona di stoccaggio e trattamento inerti al servizio dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Ciò premesso, i ricorrenti articolano i seguenti motivi di gravame avverso le Autorizzazioni rilasciate e la delibera n. 83 del 12 settembre 2015 della Giunta Comunale di approvazione della VIA relativa alla cava di Molinazzo:

1) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011); eccesso di potere per difetto del presupposto; errata valutazione delle norme vigenti; illogicità manifesta, atteso che il parere positivo rilasciato dal Parco, sulla scorta della compatibilità dell'intervento con il PIAE 2001, vigente all'epoca della entrata in vigore della legge regionale 19/09 istitutiva del Parco, non terrebbe conto del nuovo PIAE approvato nel 2012 dalla Provincia. La Provincia avrebbe rilasciato parere favorevole sulla scorta dell'errato presupposto che il PIAE del 2001 contenesse una prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 55 del PIAE del 2011, ove prevede che "Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P1O, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale". Si

denuncia inoltre la mancata attuazione del PSQA, che troverebbe conferma nei rilievi fotografici dell'ambito 13, interessato da attività estrattive, ma che non presenta le opere di mitigazione e mascheramento previste dal PSQA, né le opere migliorative, con conseguente incompatibilità con l'assetto fluviale, ai sensi di quanto prescrive il citato art. 55 del PIAE 2011;

2) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011); eccesso di potere per difetto del presupposto; errata valutazione delle norme vigenti; illogicità manifesta, atteso che, alla luce della previsione di cui al comma 6 dell'art. 55 del PIAE, anche per il mantenimento degli impianti presenti è ostativa la circostanza della mancata attuazione del PSQA, posto che detti impianti sono ammessi "se ritenuti compatibili dal PIAE, secondo quanto previsto dai successivi comma 9, 10 e 11, e se subordinati a Programma di qualificazione ambientale". Gli impianti ammessi, inoltre, sono solo quelli che lavorano materiali inerti estratti e trattati in loco. Nel caso sub judice si tratterebbe di trasferimento di impianto da altro ambito tutelato, anziché nella più idonea zona industriale;

3) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4, legge 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998); eccesso di potere per difetto del presupposto; errata valutazione delle norme vigenti; illogicità manifesta sotto altro profilo, atteso che le autorizzazioni di impatto acustico rilasciate si sarebbero basate su di uno studio errato ed incompleto, non tenendo conto dell'effettivo contributo di tutti i rumori presenti, ovvero depurando il livello di emissione ante operam dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale

esistente, in violazione dell'All. B del Dm 16 marzo 1998 ove prescrive che “Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine”. I rilevamenti inoltre risalgono al 2009 e non sarebbero quindi validamente utilizzabili;

4) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (d.lgs. 155/2010, Direttiva 2008/CE, DGR 27 dicembre 2011, n. 2001 in relazione all'art. 269 d.lgs. 152/06); eccesso di potere per difetto del presupposto; errata valutazione delle norme vigenti; illogicità manifesta sotto altro profilo, in quanto, con riguardo alla autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 d.lgs. 152/06, la relazione, sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione, conterrebbe errori in merito alle caratteristiche morfologiche del territorio (l'altitudine del terreno è inferiore a 600 mt. slm e non superiore), alla temperatura media del mese più caldo (superiore a 25 gradi e non tra i 15 ed i 20 gradi) , ai valori di inquinamento utilizzati nella simulazione (calcolati sui valori rilevati dalla stazione di Piacenza collocata a 10.1 km dall'impianto anziché da quelli del Centro Meteo Lombardo di Gossolengo, rilevante, atteso che la stazione di Piacenza non è interessata dalle brezze del Trebbia presenti a Gossolengo e nella zona dell'impianto più vicina allo sbocco della valle) , all'incidenza del traffico veicolare lungo la provinciale n. 28;

5) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione al DM 30 marzo 2015 nonché al d.lgs. 152/06 in relazione all'allegato 5 del d.lgs. 152/06); eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, essendo

mancata la valutazione dei progetti in sede di VIA ovvero della nuova cava di ghiaia richiesta da CCPL per l'ambito estrattivo Molinazzo2, degli impianti di frantumazione da cui debbono derivare i prodotti utilizzati per l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e dell'estrazione di materiali provenienti da cave situate dall'ambito interessato, atteso che tra detti impianti esiste connessione alla luce della previsione in progetto di un nastro trasportatore dalla cava all'impianto di frantumazione ed alla destinazione di detto materiale trattato all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi collocato nella fascia fluviale, compatibile, secondo il PIAE, solo se destinato a trattare materiale ivi estratto e trattato. La valutazione cumulativa sarebbe imposta dai criteri di valutazione introdotti dal d.l. 91/2014 conv. l. 116/2014 e dalla conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGE Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 531/2013 e Sez. I, 17 marzo 2011, n. C-275/09) nonché dal punto 4.1 dell'Allegato al DM 30 marzo 2015 secondo cui "Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione « ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (e ndr) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale" e ciò benché detta previsione non costituisca adeguata attuazione delle previsioni di cui all'All. 3

della Direttiva 2011/92/UE ove limita il cumulo a progetti della stessa categoria progettuale. La censura troverebbe inoltre riscontro nel parere dell'Istruttore della Regione ove si legge che: "l'impianto di per se stesso non deve essere sottoposto a procedura di verifica o di VIA. Caso diverso potrebbe essere se l'impianto di conglomerato bituminoso fosse realizzato all'interno di una cava (in esercizio o in fase di autorizzazione) e che esso fosse tecnicamente connesso, cioè unico e a diretto servizio solo di quella cava e vi fosse una dipendenza diretta imprescindibile"; "da quanto risulta l'impianto di trattamento inerti al quale è collegato l'impianto di bitume non è a servizio solo delle cave limitrofe, ma può lavorare materia prime provenienti da altro territorio senza alcuna limitazione". Nel parere del legale del Comune si cita, inoltre, la decisione della Corte di Giustizia causa C-481/04 del 23 novembre 2006 nella quale è affermato che "l'effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti derivanti dalla loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico in qualche modo allargando il richiamo del DM 30 marzo 2015 in maniera più stringente, al concetto di appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 del TUA";

6) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (DPR 160/10 in relazione al d.lgs. 42/04 nonché in relazione al PSC comunale e al RUE), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, con riguardo alla autorizzazione paesaggistica del 5 marzo 2015, posto che successivamente e fino al 19 maggio 2015 sono state effettuate modifiche ed integrazioni non risottoposte ad autorizzazione. Si rileva inoltre che nell'area oggetto di

intervento l'art. 14 del RUE fissa a 12 metri l'altezza media dei capannoni mentre la quota della copertura piana di protezione della schermatura dell'impianto di cogenerazione è posta a 13,73 in (quella dei silos a 13,50 m ed a 26,50 m);

In via subordinata, nel caso in cui l'art. 55 del PIAE non dovesse essere interpretato come specificato nei motivi (A) 1 e (B) 2 del ricorso, lo si impugna per contrasto con art. 6, comma 10 LR 19/09 in relazione agli artt. 6 e 7 LR 17/91 ove dispone che "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona 8 del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività". Posto che alla data di entrata in vigore della LR 19/09 era vigente il PIAE 2001, approvato in data 14 luglio 2003, il PIAE 2011 avrebbe illegittimamente posticipato la possibilità di insediare nell'ambito del parco e nelle aree contigue nuovi impianti in violazione della legge che aveva fatti salvi solo quelli previsti dal PIAE 2001.

Seguono istanze istruttorie, nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia relativamente alla interpretazione del DM 30 marzo 2015 nonché

del d.lgs. 152/06 in relazione alla Direttiva 2011/92/UE, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenga di condividere l'interpretazione del DM offerta dai ricorrenti.

Il 29 ottobre 2015 si è costituito il CCPL Inerti con atto formale.

Il 20 novembre 2015 si è costituito il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con atto di rito, depositando i documenti del procedimento di autorizzazione paesaggistica ivi compresa l'ultima nota della Soprintendenza del 5 maggio 2015.

Con motivi aggiunti, spediti per la notifica l'11 novembre 2015 e depositati il 30 novembre 2015, i ricorrenti impugnano la delibera 12 settembre 2015, n. 83 con la quale il Comune di Gossolengo ha approvato la valutazione di impatto ambientale relativa alla cava "Molinazzo" con allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015.

Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti articolano i seguenti motivi di gravame:

1/I) violazione e falsa applicazione (li norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione alla Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 nonché al d.lgs. 152/06 in relazione all'allegato 5 del d.lgs. 152/06), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, per mancata valutazione cumulativa di impatto ambientale dei progetti (cava, impianto di frantumazione e impianto di produzione conglomerati bituminosi) che avrebbero dovuto operare congiuntamente: la suddetta connessione emergerebbe in tutti i progetti presentati a partire dalla relazione illustrativa della VIA, nelle controdeduzioni alle osservazioni, nello studio di incidenza, nel progetto di compensazione, in particolare ove si

menziona la realizzazione del nastro trasportatore che è previsto per il trasferimento del materiale inerte estratto dalla cava, trattato nell'impianto di frantumazione e poi destinato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi ed atteso che un impianto di produzione conglomerati bituminosi nella fascia fluviale e nell'ambito del PIAE sarebbe consentito solo se diretto a trattare il materiale ivi estratto e trattato;

2/L) violazione e falsa applicazione di norme di legge e della normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione all'art. 2 e 18 LR 9/99 e al d.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa, per effetto del mancato coinvolgimento del Comune di Gazzola, quando non anche dei Comuni di Borgonovo e Gragnano, dove ha sede una delle due cave che fornisce il materiale, nella Procedura di VIA per la cava del Molinazzo, atteso che il territorio dei suddetto Comune sarebbe interessato dal passaggio dei camion per il trasporto del materiale da ritombamento, come prevede la LR 9/99 nella parte in cui considera "comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati";

3/M) violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al d.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91), eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della

motivazione, errata interpretazione normativa, attesa la coincidenza dell'autorità competente all'approvazione della VIA con quella competente per l'autorizzazione dell'attività di cava oggetto di VIA, alla luce dell'obbligo di trasparenza dell'iter decisionale nonché completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione degli effetti sull'ambiente, che deve contenere, tra l'altro, la previsione oggettiva di realistiche soluzioni alternative meno impattanti e idonee misure di mitigazione, da cui la necessaria distinzione tra l'autorità di pianificazione e l'autorità con competenza in materia di ambiente, con conseguente illegittimità delle norme interne, ove individuano il Comune quale autorità competente a rilasciare la VIA per le cave che autorizza, che vanno disapplicate salvo il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia;

4/N) violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al d.lgs. 152/06, nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 14ter, comma 2 L. 241/90), eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo, per mancata formazione del calendario delle Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/90 e perplessità del parere espresso dalla Soprintendenza, atteso che non vi è prova che il Soprintendente sia stato convocato per una delle date fissate nel calendario, che la Soprintendenza era assente alla conferenza del 23 febbraio 2011 come anche alla seconda Conferenza e che il parere favorevole emesso era

condizionato ad una serie di prescrizioni che avrebbero dovuto comportare un nuovo esame in sede di VIA;

5/O) violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al D.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 6, comma 9 LR 19/09), eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo. Illegittimità dell'art. 5 PIAE 2011 approvato con deliberazione di CP del 21 dicembre 2012, n. 124. L'art. 5 del PIAE sarebbe illegittimo nella parte in cui contempla un incremento del polo estrattivo Molinazzo anche ove non sia pendente nessuna procedura di VIA, presupposto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 19/09;

6/P) violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. U 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al d.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91), eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo, in quanto lo scavo previsto in progetto di 3,5 metri per tre lotti e di 4 metri per il 4° lotto andrebbe ad interferire con la falda presente, posta ad una profondità tra i 3,5 ed i 4 metri dal piano di campagna, la quale viene ritenuta dal progettista una immissione del vicino Rio Comune in assenza di elementi di riscontro. La CCPL ha inoltre riscontrato la richiesta di isolamento del canale di irrigazione, rappresentando la mancanza delle condizioni economiche in capo alla ditta, evidenziando che

l'errata classificazione della immissione potrebbe derivare dal maggiore costo delle opere idrauliche necessarie ove correttamente valutata;

7/R) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, in quanto lo studio acustico non avrebbe tenuto in considerazione le abitazioni poste in area di impatto dell'intervento (tra il punto R1 e R2) ove peraltro risiedono alcuni dei ricorrenti con conseguente limite immissivo inferiore a 65 db diurni e pari a 60 db. Il progettista inoltre non avrebbe considerato le immissioni acustiche derivanti dalla strada provinciale e dall'impianto di produzione di conglomerato;

16/S) Violazione della L.R. 5/2004 in tema di Valutazione d'incidenza. Illegittimità del provvedimento unico n. 6/2015 di autorizzazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e della convenzione del 2008 (doc. 2) per il mancato svolgimento della procedura di Valutazione di incidenza positiva. Illegittimità derivata della successiva variante del 2011.

I ricorrenti formulano anche richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia in ipotesi di mancato accoglimento delle censure dedotte con il motivo sub "3/M", relativamente alla interpretazione da dare alla Direttiva UE 92/2011.

Il 16 dicembre 2015 si è costituita con atto di rito la Provincia di Piacenza ed il 15 Gennaio 2016 il Comune di Gossolengo.

Il 20 gennaio 2016 la Provincia di Piacenza si costituisce anche in relazione ai motivi aggiunti.

Il 24 gennaio 2017 i ricorrenti presentano istanza di misura cautelare.

L'11 febbraio 2017 si è costituito il Ministero dell'Interno per chiedere la reiezione del ricorso e per depositare la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa che ha visto coinvolta la Prefettura di Piacenza a seguito dagli esposti presentati dai cittadini del Comune di Gossolengo.

Con memoria, depositata il 16 febbraio 2017, i ricorrenti rendono noto di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di una richiesta di variante all'AUA presentata da Inertec e propongono tale argomento a sostegno della richiesta misura cautelare, emergendo la necessità di sospensione dei lavori nelle more del rilascio della variante. Depositano una relazione tecnica predisposta da consulente di fiducia relativa all'impatto inquinante ed alle emissioni acustiche del progetto sub iudice sulle proprietà dei ricorrenti e sulla viabilità, con un sensibile incremento del traffico (34 camion l'ora). Rappresentano che la più vicina delle abitazioni dei ricorrenti, tutte nell'ambito del bitumificio e della cava, si trova ad una distanza di 300 metri dall'impianto di produzione di conglomerati. I ricorrenti depositano altresì due relazioni tecniche sugli aspetti idrogeologici redatte da professionista iscritto all'ordine dei geologici della Regione Emilia Romagna.

Il 16 febbraio 2017 il Comune deposita i documenti relativi alla procedura sub iudice.

Il 17 febbraio 2017, con memoria, la Provincia di Piacenza controdeduce al ricorso ed ai motivi aggiunti chiedendo la reiezione della istanza cautelare.

In pari data produce memoria per resistere alla istanza cautelare anche la CCPL Inerti spa.

Il 17 febbraio 2017 produce memoria anche il Comune di Gossolengo che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato e agli altri ricorrenti, i quali non avrebbero prodotto in giudizio prova alcuna di risiedere o di essere titolari di proprietà nella zona interessata dall'intervento, e resiste nel merito, contestando la fondatezza dei motivi di gravame.

A seguito della Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017 per la discussione della misura cautelare, il Tribunale, con ordinanza n. 11/2017, fissa l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Il 28 giugno 2017 i ricorrenti presentano secondi motivi aggiunti, spediti per la notifica il 5 giugno 2017, con i quali impugnano il provvedimento unico n. 4/2017 del Comune di Gossolengo emesso a seguito di variante alla AUA, impugnata con il ricorso principale, su richiesta di Inertec, l'autorizzazione unica ambientale, provvedimento unico n. 3/2017, e gli atti ad essa supposti, tra cui SCIA di variante al provvedimento unico, i verbali della Conferenza di Servizi del 28.02.2017, del 14.03.2017 e del 21.03.2017, la nota n. 1022/2017 di proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica n. 4/2016 del 4.03.2017 SUE Comune di Gossolengo.

Avverso i suddetti atti, relativi alla realizzazione dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, i ricorrenti articolano le seguenti censure:

- 1) violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e di norme comunitarie e regolamentari (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione agli artt. 6 e 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus recepita dalla legge 16 marzo 2001 n. 108 nonché della Direttiva, n.

92/43; violazione del DPR 160/10 nonché al DPR 59/13 in relazione agli artt. 7 e seguenti L. 241/90), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, violazione di norme e principi nazionali e comunitari in tema di partecipazione al procedimento, lamentando l'impossibilità di partecipare al procedimento relativo al rilascio degli impugnati provvedimenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Aarhus recepita con legge 16 marzo 2001 n. 108;

2) violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e regolamentari (art. 146 D.lgs. 42/2004 in relazione al DPR 160/10), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, violazione di norme e principi nazionali in tema di divieto di autorizzazione paesaggistica per opere già eseguite, in quanto è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica postuma, per opere già eseguite, in violazione del divieto di rilascio in sanatoria successivamente alla loro realizzazione anche parziale;

3) violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e regolamentari (DPR 160/10; D.lgs. 59/2013), eccesso di potere per difetto del presupposto, errata valutazione delle norme vigenti, illogicità manifesta sotto altro profilo, violazione di norme e principi nazionali in tema di variante all'AUA e in tema di autorizzazione tramite procedimento ex DPR 160/10, per avere autorizzato la variante benchè le opere siano state realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione in variante. Si contesta altresì la mancanza di un aggiornamento completo dello studio di impatto acustico e sulla ricaduta di inquinanti, tenuto anche conto dell'impatto sui transiti veicolari su strada, alla

luce della effettiva larghezza della strada e della presenza di un plesso scolastico. Si evidenziano omissioni di elementi rilevanti nella Relazione Paesaggistica. Le varianti che hanno interessato l'impianto lo hanno modificato al punto da escludere che possa ancora classificarsi come delocalizzazione dell'impianto già presente in località La Noce – San Nicolò in Comune di Rottofreno con conseguente riproposizione dei motivi già articolati con il ricorso principale;

4) illegittimità derivata dai vizi di legittimità delle autorizzazioni che hanno preceduto gli atti qui impugnati dedotti con il ricorso principale ed i motivi aggiunti del 30 novembre 2015.

Il 30 agosto 2017 CCPL Inerti effettua produzioni documentali, depositando la relazione tecnica sull'impianto di produzione di conglomerati in località Ponte Nuovo del luglio 2017 e l'autorizzazione paesaggistica del 27/2/2014, relativa alla comunicazione di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Il 31 agosto 2017 il Comune deposita altri documenti relativi ai procedimenti impugnati.

Con memoria, depositata il 7 settembre 2017, CCPL, fatta una premessa sulla vicenda, insiste nelle eccezioni e controdeduce ai motivi di doglianza.

Resiste nel merito ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti anche la Provincia, con memoria depositata il 7 settembre 2017.

Con memoria dell'8 settembre 2017 la ricorrente chiede dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale in giudizio, effettuata il 30 ed il 31 agosto 2017, rispettivamente, da CCPL e dal Comune di Gossolengo, per

tardività, in violazione dei termini di cui all'art. 73 c.p.a., e replica alle eccezioni di controparte, insistendo nelle proprie doglianze.

In pari data il Comune produce altra memoria difensiva ed il 14 settembre 2017 presenta memoria di replica all'opposizione relativa alle produzioni documentali del 30 e 31 agosto 2017 articolate dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2017 le parti concordano sull'opportunità del rinvio ad altra udienza. La difesa dei ricorrenti formula istanza istruttoria.

Seguono altre memorie e repliche con le quali le parti insistono nelle rispettive argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017 il ricorso, sentiti i difensori presenti, viene trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni con le quali si contesta la legittimazione attiva in capo al Comitato ed agli altri ricorrenti, proposte dalla Provincia e dalla controinteressata CCPL.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

Per quanto concerne il Comitato No Bitume, deve convenirsi che lo stesso non ha i requisiti per agire in giudizio, trattandosi di Comitato privo di adeguata rappresentatività e stabilità, costituito con scrittura privata non autenticata da 8 residenti del Comune di Gossolengo al dichiarato scopo di evitare l'esposizione della popolazione del Comune ad ulteriori impatti ambientali dovuti all'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi in località Ponte Nuovo.

Il legislatore, con particolare riguardo alla materia della tutela ambientale, ha circoscritto la legittimazione con la previsione di cui l'art. 18, comma 5, della

legge n. 349 del 1986, consentendo alle associazioni ambientaliste, individuate in base all'art. 13, di “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”.

La giurisprudenza prevalente e consolidata ha ritenuto l'eccezionalità della legittimazione riconosciuta agli enti esponenziali, affermando la tassatività delle azioni esperibili e dei soggetti legittimati, posto il principio, generalissimo, del divieto di sostituzione processuale, sancito dall'art. 81 del Codice di procedura civile: secondo cui “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”(v. CdS VI 3303/2016 e più di recente Tar Lazio II ter 8941/2017).

Al fine verificare la sussistenza della legittimazione delle associazioni ambientaliste, non ricomprese nel D.M. ai sensi dell'art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha evidenziato che la legittimazione a impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica) può essere riconosciuta, caso per caso, purché:

- a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
- b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e
- c) un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa, anche se non ricomprese nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 L. 8 luglio 1986 n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza

elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" in materia ambientale, non bastando la mera previsione dello statuto sulle finalità dell'Associazione (v. T.A.R. Bologna Sez. I 3365 - 26 novembre 2007, CdS IV 4966 del 25 settembre 2007, Tar Toscana III 397 – 28/2/2012, Tar Lombardia II 1124/2012, ma cfr. anche C.g.a. 16 ottobre 2012, n. 933, CdS V 26 novembre 2013 n. 5611; Tar Puglia Bari sez. III n. 01158/2015, Ad. Plen., 19 ottobre 1979, n. 24).

L'esiguità della struttura e dei componenti il Comitato, il carattere occasionale della sua attività, non consentono di riconoscere ad essa i caratteri individuati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, fissati al fine di precludere il tentativo di aggirare l'insussistenza di una azione popolare avverso gli atti di pianificazione urbanistica.

Nell'ordinamento vigente non è prevista, e di conseguenza non è ammessa, salvo i casi di specifiche previsioni normative che la contemplino, un'azione popolare che si risolva in una forma di controllo generalizzato sulla Pubblica amministrazione (v. Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. VI, 2534 - 20 maggio 2005).

Tuttavia, l'estromissione del Comitato non è presupposto idoneo a dichiarare il ricorso inammissibile, atteso che lo stesso è stato proposto anche da cittadini residenti nelle vicinanze dell'impianto delle cui autorizzazioni si tratta.

Alcuni dei ricorrenti hanno prodotto le visure catastali che attestano la proprietà di immobili in aree contigue all'impianto (è il caso dei sigg.ri Negri (a 500 metri dall'impianto) e Zurla (a 300 metri dall'impianto)), documentando la vicinitas

che costituisce criterio idoneo a sorreggere la legittimazione e l'interesse al ricorso.

Come già anticipato in sede cautelare, devono ritenersi legittimati alla contestazione giurisdizionale degli atti autorizzatori della coltivazione di una cava tutti coloro che abitano o siano proprietari di immobili nella zona nella quale trovasi la cava, essendo motivo sufficiente a legittimarli, non soltanto l'incidenza negativa sugli interessi economici di ciascuno di essi conseguente all'attività estrattiva esercitata, ma anche l'interesse al corretto insediamento dell'impianto e di tutte le attività collaterali nel territorio e nell'ambiente (così CdS IV 1229/2011).

In caso di impianti a potenzialità inquinante diffusiva la legittimazione di coloro che risiedono o hanno proprietà nelle vicinanze va riconosciuta in re ipsa a causa della loro inevitabile esposizione alle emissioni atmosferiche provenienti da detti impianti, nonché delle perdite patrimoniali derivanti dal deprezzamento dei loro immobili.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentano problematiche anche di impatto acustico, di per se sufficienti a determinare la legittimazione dei residenti che abitano nelle vicinanze dell'impianto.

Il ricorso è pertanto ammissibile e va scrutinato nel merito.

Oggetto del presente giudizio sono le autorizzazioni e le Valutazioni di Impatto ambientale che hanno riguardato l'apertura di una cava e la delocalizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, quest'ultimo precedentemente sito in località San Nicolò in Comune di Rottofreno, zona classificata come scarsamente compatibile.

L'area dell'intervento, denominata Pontenuovo del Comune di Gossolengo, è invece esterna ma contigua al Parco fluviale del Basso Trebbia, circostanza non irrilevante in materia di impatto ambientale, atteso che la delocalizzazione in detta area dell'impianto sub judice comporterà la riqualificazione di una estesa area in località San Nicolò del Parco del Trebbia ed il sicuro allontanamento dal centro abitato dell'impianto ivi allocato, laddove gli odierni interventi, oltre a collocarsi in un'area compatibile, contigua al Parco del Trebbia, sono distanti dal centro abitato e prossimi solo a due case isolate.

L'intervento ricade in zona per impianti fissi di lavorazione inerti (Tavola PSC 01- Variante parziale al PAE approvata con deliberazione C.P. n. 124 del 21/12/2012, in attuazione del PIAE 2011 della Provincia di Piacenza).

Con il ricorso principale i ricorrenti impugnano l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6, con la quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa alla realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec srl agli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, e gli altri atti del procedimento meglio descritti in epigrafe.

Il ricorso è infondato.

Con i primi due motivi i ricorrenti denunciano l'illegittimità del provvedimento di Autorizzazione, attesa l'asserita mancata attuazione del PSQA alla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale qui impugnata.

L'impianto, di cui ai provvedimenti impugnati, è progettato nell'Area Contigua, non ricompresa nel perimetro del Parco, la quale, in base a quanto dispone l'art.

4 della legge regionale 19/2009, istitutiva del Parco regionale fluviale del Trebbia, “interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti”. All’art. 5 della citata legge regionale è previsto che “In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).”

La presenza di poli estrattivi ed impianti per inerti nell’area contigua del Parco, prevista dalla legge istitutiva, è poi recepita anche nel PIAE di Piacenza (variante del 2011) ove all’art. 55 delle NTA si legge che:

“1. Nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” individuate dal PIAE nella tavola contrassegnata dalla lettera P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale, è consentito l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti di confezione dei

conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali (...)

9. Sono ritenuti compatibili con l’assetto fluviale le “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti”, individuate nell’elaborato contrassegnato dalla lettera P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo articolo 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale”.

Al comma 8 dell’art. 56 si legge inoltre che:

“La mancata presentazione del PSQA, entro i termini prescritti dal PAE o nell’art. 55 delle presenti norme, comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge”.

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra riportato appare evidente che a determinare il rigetto delle autorizzazioni sia la mancata presentazione del PSQA nei termini previsti, mentre la sua attuazione deve essere conforme a quanto previsto nel programma stesso che nel caso sub iudice inizialmente prevedeva il completamento dei lavori entro il 2016, poi prorogati.

I motivi con i quali si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione per mancata attuazione del PSQA alla data di notificazione del ricorso, per quanto osservato, sono quindi infondati.

Parte ricorrente insiste, anche con le ultime memorie, sulla mancata attuazione a tutt’oggi del Piano, circostanza che, anche ove accertata, non potrebbe determinare l’annullamento dei provvedimenti qui impugnati, atteso che la tutela

dell'interesse alla corretta attuazione del Piano non è ammissibile in questa sede dovendo avere ad oggetto eventuali diffide o richieste di autotutela che non formano oggetto dell'odierno gravame e **sempre che risulti scaduto il termine per l'attuazione fissato nella vigente convenzione.**

Infondata è, altresì, la censura con la quale i ricorrenti impugnano il parere del Parco, mettendo in dubbio la sussistenza di analoghe previsioni nel PIAE 2001, vigente all'epoca in cui è stato convenuto il PSQA del 2008, atteso che il suddetto Piano di Sviluppo è stato oggetto di variante del 2013 quando era vigente la nuova variante del PIAE 2011, che peraltro si pone in continuità con il precedente piano, come si ricava dall'art. 59 tavola 10 zona 13 del PIAE 2001.

Per quanto ricostruito ed osservato anche questa censura va respinta.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l'erronea valutazione dell'impatto acustico, la quale sarebbe stata effettuata non tenendo conto dell'effettivo contributo di tutti i rumori presenti, ovvero depurando il livello di emissione ante operam dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale esistente, in violazione del l'All. B del Dm 16 marzo 1998 ove prescrive che "Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine". Si lamenta inoltre che i rilevamenti non sarebbero utilizzabili in quanto risalenti al 2009.

Anche questo motivo è infondato.

L'allegato A del D.M. 16.3.1998 dispone che per "Livello di rumore ambientale (LA)" si intende "il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un

determinato tempo”, e che “il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale”, e che per “Livello di rumore residuo (LR)” si intende “il livello continuo equivalente di pressione sonora che si rileva quando si esclude la specifica sorgente sonora disturbante”, mentre per “Sorgente specifica” si intende “la sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico”.

Ferme le previsioni regolamentari applicabili, la controinteressata replica alla censura esponendo che:

“il documento previsionale di impatto acustico, allegato alla istanza di Aua, e positivamente valutato dagli Enti competenti ha considerato il livello di rumore complessivo atteso presso i singoli ricettori indagati, costituito dalla somma del rumore residuo (ovvero del rumore di fondo riscontrabile ante operam ed essenzialmente riconducibile al rumore da traffico stradale prodotto dalla S.P. di Gossolengo) e del rumore prodotto dalle specifiche sorgenti sonore disturbanti.

Nel caso specifico le specifiche sorgenti sonore disturbanti sono quelle riconducibili a tutte le attività rumorose dell’insediamento produttivo in esame, sia le sorgenti del frantoio esistente e relativo traffico indotto, sia le sorgenti in progetto, dell’impianto e del relativo traffico indotto.

Tutte queste sorgenti sono state quindi inserite nel modello acustico e, appunto, sommate al rumore di fondo generato dal solo traffico veicolare preesistente sulla Strada provinciale, allo scopo di fornire il livello di rumore complessivo

(Livello di rumore ambientale LA) da confrontare con i limiti assoluti della zonizzazione acustica comunale.”

Da quanto controdedotto appare evidente che l'epurazione dal rumore di fondo del rumore generato dall'impianto è solo la tecnica attraverso la quale si calcola l'incidenza, in termini di impatto acustico, della sorgente inquinante, ottenendosi un più alto valore differenziale della sorgente specifica.

Ne consegue che la tecnica utilizzata da CCPL evidenzia maggiormente l'impatto acustico, con un approccio più cautelativo.

Quanto alle misure effettuate, nel modello acustico risultano inseriti dati raccolti nel 2009 e nel 2014 e, pertanto, sufficientemente attendibili tenuto altresì conto del fatto che nel 2009 gli impianti erano in piena attività, diversamente dal 2014. Le misurazioni sono state poi reiterate nel 2017, come emerge dalla relazione tecnica prodotta in giudizio e risultano confermati i risultati del 2014.

Con il quarto motivo i ricorrenti impugnano i dati contenuti nella relazione con riguardo alle emissioni in atmosfera a cui la Provincia replica affermando che essi sono stati rilevati seguendo i modelli multisorgente consigliati dall'Agenzia Italiana per la Protezione dell'Ambiente ed utilizzando i parametri rilevati dalla Centralina di Piacenza, situata a 10 km., ma, trattandosi di Stazione gestita da ARPAE, offre maggiori garanzie di affidabilità quanto all'utilizzo di appropriate metodologie rispetto al Centro Meteo Lombardo di Gossolengo, associazione culturale che svolge attività amatoriale.

Anche la CCPL contesta l'utilizzo da parte dei consulenti di parte di analisi diffusionali, in quanto metodologie che non consentono di comprendere se si

tratti di mera resa grafica, priva peraltro di scala o legenda sul livello di concentrazione “simulato” per ogni punto del dominio.

Il motivo è infondato, non essendo sindacabile l'utilizzo dei dati, risultati ben al di sotto dei limiti massimi consentiti, forniti dall'Arpae, piuttosto che quelli offerti da associazioni amatoriali, come anche non appare affetto da irragionevolezza l'aver utilizzato metodologie consigliate dall'organismo preposto alla protezione dell'Ambiente ed accreditate anche a livello internazionale.

Il motivo sopra scrutinato è peraltro anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'adozione della AUA n. 3 del 14 aprile 2017, con cui si autorizzano scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico, e il provvedimento unico n. 4 di pari data per il cui rilascio sono stati prodotti nuovi studi e relazioni di incidenza in materia di immissioni e rumori ed emessi nuovi pareri e prescrizioni in materia di emissioni.

Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della legge regionale 19/09 in relazione al DM 30 marzo 2015, nonché al d.lgs. 152/06 in relazione all'allegato 5 del d.lgs. 152/06, essendo mancata la valutazione dei progetti in sede di VIA degli impianti di frantumazione, da cui debbono derivare i prodotti utilizzati per l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e dell'estrazione di materiali provenienti da cave situate dall'ambito interessato, atteso che tra detti impianti esiste connessione alla luce della previsione in progetto di nastro trasportatore dalla cava all'impianto di frantumazione ed alla destinazione di detto materiale trattato all'impianto di produzione di

conglomerati bituminosi collocato nella fascia fluviale, compatibile secondo il PIAE solo se destinato a trattare materiale ivi estratto e trattato.

Il motivo è infondato.

Le autorizzazioni impugnate non riguardano in alcun modo la cava di Molinazzo, come appare evidente dal contenuto dei provvedimenti impugnati, ma esclusivamente la realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e la relativa autorizzazione unica ambientale agli scarichi in acque reflue, emissioni operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico.

L'impianto in esame è tra quelli che possono essere localizzati in area contigua del Parco, ai sensi dell'art. 55 delle NTA del PIAE "se connessi ad impianti di lavorazione inerti".

Ed è il caso che ci occupa, considerato che l'impianto di produzione di conglomerati è connesso ad un preesistente frantoio, ubicato anch'esso in area contigua del Parco, ragione per la quale il vigente PIAE consente la localizzazione dell'impianto qui autorizzato.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, che tentano di forzare il disposto dell'art. 55 citato, supponendo una connessione funzionale necessaria con la cava di Molinazzo, non vi sono riscontri di detta connessione funzionale.

Nessuno dei due impianti, né il frantoio né l'impianto di produzione di conglomerati, rientra tra le opere indicate nell'allegato IV del d.lgs. 52/2006 per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale.

Ne consegue che non vi sono i presupposti per una asserita abusiva frammentazione dei progetti, posto che l'impianto qui autorizzato non rientra tra le opere per le quali è previsto lo screening o la VIA.

I due impianti (frantoio preesistente e impianto di produzione conglomerati) sono peraltro autonomi, tenuto conto della circostanza, rilevata anche dalla Regione Emilia Romagna, che il frantoio lavora, da sempre, impiegando materiali inerti estratti altrove.

Quanto alle Linee guida di cui al DM 30 marzo 2015 di cui si assume la violazione, esse, al punto 4.1, ai fini del cumulo, prescrivono che i progetti debbano ricadere in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulativi sulle diverse componenti ambientali. Atteso che per ambito territoriale deve intendersi, ove non diversamente disposto dalle competenti autorità regionali, quello definito dalla fascia di un chilometro per le opere lineari (500 metri dall'asse del tracciato) e areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata) e che la cava di Molinazzo, unico impianto da sottoporsi obbligatoriamente a VIA, è situato ad una distanza superiore, non si potrebbe comunque pretendere una valutazione cumulativa dei progetti ai fini del loro impatto ambientale.

Il Collegio, re melius perpensa, deve pertanto riconsiderare quanto espresso in sede di sommaria delibazione nella ordinanza cautelare, frutto di una non sufficientemente completa cognizione della fattispecie concreta.

Quanto all'asserita discordanza tra il contenuto dell'allegato 3 della Direttiva 2011/92/UE e le previsioni di cui allegato del DM 30 marzo 2015, deve rilevarsi che i criteri di selezione, riportati nell'allegato III della direttiva Via, sono stati

integralmente trasposti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

Il suddetto allegato elenca i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II (della direttiva) debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Nell'allegato due le opere qui autorizzate non risultano menzionate.

Risulta dalla documentazione in atti che la Regione ha approfonditamente valutato la questione del cumulo, escludendone la necessità in mancanza di una interconnessione diretta ed esclusiva tra l'impianto di bitume, il frantoio e le cave, ma, contestualmente, prescrivendo la sottoposizione alle altre autorizzazioni (emissioni, scarichi, etc.) da parte degli enti preposti, evidenziando gli impatti dell'impianto sull'ambiente, tenendo in considerazione gli effetti diretti ed indiretti degli interventi esistenti o in fase di realizzazione.

Le conclusioni dell'USL alla Conferenza di Servizi confermano la non necessità di sottoposizione a screening dell'impianto di cui alla autorizzazione unica, atteso che non sono rilevati particolari incrementi di rischio per la popolazione residente nel Comune di Gossolengo.

Per quanto osservato, il motivo va quindi respinto poiché infondato.

Va del pari disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non ravvisandosi alcuna previsione nella Direttiva in contrasto con la normativa nazionale evocata da parte ricorrente.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del DPR 160/10, in relazione al d.lgs. 42/04 nonché in relazione al PSC comunale e al RUE, l'eccesso di potere per difetto del presupposto, l'errata valutazione delle

norme vigenti, l'illogicità manifesta sotto altro profilo, con riguardo alla autorizzazione paesaggistica del 5 marzo 2015, posto che successivamente, e fino al 19 maggio 2015, sarebbero state effettuate modifiche ed integrazioni non risottoposte ad autorizzazione. I ricorrenti evidenziano altresì che nell'area oggetto di intervento l'art. 14 del RUE fissa a 12 metri l'altezza media dei capannoni mentre la quota della copertura piana di protezione della schermatura dell'impianto di cogenerazione è posta a 13,73 m. (quella dei silos a 13,50 m ed a 26,50 m).

Anche questo motivo, al pari dei motivi terzo e quarto, ove i ricorrenti impugnano l'autorizzazione paesaggistica del 2015, sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla luce delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel procedimento di variante AUA (v. in premessa al provvedimento unico il riferimento al parere della Soprintendenza n. prot. 1362/2017 e l'Autorizzazione paesaggistica n. 4/2016 del 4 marzo 2017).

Con un settimo motivo, proposto in subordine, nel caso in cui l'art. 55 del PIAE non dovesse essere interpretato come specificato nei motivi A(1) e B(2) del presente ricorso, si impugna il PIAE 2011 per contrasto con art. 6, comma 10 LR 19/09 in relazione agli artt. 6 e 7 LR 17/91 ove dispone che "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le

porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona 8 del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività".

Posto che alla data di entrata in vigore della LR 19/09 era vigente il PIAE 2001, approvato in data 14 luglio 2003, secondo i ricorrenti il PIAE 2011 avrebbe illegittimamente posticipato la possibilità di insediare nell'ambito del parco e nelle aree contigue nuovi impianti in violazione della legge che aveva fatti salvi solo quelli previsti dal PIAE 2001.

Anche questo motivo è infondato.

La previsione dell'art. 6 comma 10 LR 19/09 che precluderebbe, secondo i ricorrenti, l'operatività del PIAE 2011, ove prevede la possibilità di autorizzare impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi in Area Contigua al Parco, statuisce che:

“Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso”.

Ora non vi è dubbio che il PIAE vigente alla data di entrata in vigore della legge, quello del 2001, consentisse, a determinate condizioni, impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi in Area Contigua al Parco, con conseguente insussistenza di alcun contrasto posto che, come sopra già osservato, la variante del 2011 del PIAE si pone in continuità con il PIAE 2001,

il quale non risulta avesse posto un termine temporale per l'insediamento degli impianti in discorso.

Tra le condizioni previste dal PIAE 2001 non vi sono, infatti, riferimenti temporali che possano precludere detti insediamenti oltre una certa data.

Si evidenzia, peraltro, che l'autorizzazione qui impugnata dà atto della nota del 23 maggio 2015 di integrazione volontaria con cui si eliminava la parte del progetto relativa alla realizzazione del nuovo impianto di frantumazione, con conseguente perfetta coerenza del progetto approvato con le previsioni di cui al PIAE vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale del 2009.

All'art. 59 del PIAE 2001 rubricato "Impianti fissi di trasformazione degli inerti" si legge, infatti, che:

"Nelle zone individuate dal PIAE nell'elaborato P10, o individuate dal PAE o dal PRG in zone non tutelate dal PTCP, come "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti" è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive; gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di trasformazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali".

In tali zone è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.".

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia si rimanda a quanto già osservato in relazione al contenuto delle previsioni di cui alle direttive comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale.

In conclusione il ricorso principale va respinto, poiché infondato.

Si passa quindi allo scrutinio dei motivi aggiunti, depositati il 30 novembre 2015, con i quali i ricorrenti impugnano la delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo", il rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015 e tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria.

Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono la questione della omessa valutazione di impatto cumulativa, già trattata e ritenuta infondata, attesa:

- 1) la collocazione della cava al di fuori dell'ambito territoriale degli altri impianti ove posta ad oltre 1 km di distanza;
- 2) la insussistenza di una necessaria connessione tra la cava e il bitumificio atteso che in base al PIAE del 2001 e del 2011, il secondo impianto può essere localizzato nell'area contigua purché connesso, come è, al preesistente frantoio/impianto lavorazioni inerti.

Ciò premesso deve darsi atto che:

- il frantoio e l'impianto di produzione di conglomerati operano con materiali estratti altrove e non sono comunque a servizio esclusivo di una determinata cava, come attesta la Regione, così escludendo la sussistenza di una connessione funzionale tra la cava e i suddetti impianti, il primo dei quali preesiste nell'area da diversi anni;

- la progettata cava di Molinazzo non è stata né definitivamente autorizzata né attivata;
- in base a quanto si legge nella nota PG/2015/453751 del 26.6.2015 del Servizio Valutazione Impatto e Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna “se l’impianto esistente non si configura come un impianto di trattamento rifiuti, la procedura di screening o VIA può essere solo richiesta volontariamente [...], ma non può essere imposta dall’Amministrazione Comunale. [...]. La Conferenza di Servizi istituita per l’AUA potrà comunque condurre una serie di valutazioni anche sull’impatto generato dal nuovo intervento, soprattutto in relazione alle autorizzazioni ivi comprese (autorizzazione allo scarico, emissione in atmosfera, impatto acustico) anche prendendo in esame gli impatti aggiuntivi derivanti dall’impianto di conglomerati bituminosi rispetto alla situazione ambientale esistente nel luogo”;
- la VIA relativa alla cava non poteva, comunque, non tenere conto della presenza nell’area dell’impianto già autorizzato con il provvedimento unico del 2015, come di qualsiasi altro intervento potenzialmente incidente sull’ambiente, valutazione che ha dato esito negativo in ordine alla necessità di sottoporre a screening anche gli impianti autorizzati, atteso il mancato riscontro di criticità per l’ambiente.

Il motivo va, quindi, respinto, poiché infondato.

Con il secondo motivo deducono l’illegittimità del procedimento per mancato coinvolgimento del Comune di Gazzola (quando non anche dei Comuni di Borgonovo e Gragnano, dove ha sede una delle due cave per fornire il materiale) nella Procedura di VIA per la cava del Molinazzo, atteso che il territorio del

suddetto Comune sarebbe interessato dal passaggio dei camion per il trasporto del materiale da ritombamento, come prevede la LR 9/99 nella parte in cui considera "comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati".

Il motivo è infondato.

La disposizione riportata si riferisce alle definizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 9/1999 e nulla, ovviamente, prevede in ordine alla rilevanza, ai fini della legittimità della procedura, della mancata partecipazione del comune interessato.

Il motivo sotto tale profilo è inammissibile per genericità.

Esso è tuttavia anche infondato ove si abbia riguardo alla norma, di cui all'art. 3 della legge regionale, che disciplina l'informazione e la partecipazione delle amministrazioni interessate, prevedendo che sia onere di queste ultime richiedere " la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2".

Con il successivo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al d.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91),

l'eccesso di potere sotto vari profili, attesa la coincidenza dell'autorità competente all'approvazione della VIA con quella competente per l'autorizzazione dell'attività di cava oggetto di VIA, alla luce dell'obbligo di trasparenza dell'iter decisionale nonché completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione degli effetti sull'ambiente, che deve contenere, tra l'altro, la previsione oggettiva di realistiche soluzioni alternative meno impattanti e idonee misure di mitigazione, da cui la necessaria distinzione tra l'autorità di pianificazione e l'autorità con competenza in materia di ambiente, con conseguente illegittimità delle norme interne che individuano il Comune quale autorità competente a rilasciare la VIA per le cave che autorizza che vanno disapplicate salvo il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia.

Il motivo è infondato.

Parte ricorrente evoca posizioni della Corte di Giustizia e normative (Direttiva 92/2011) relative alle procedure di VAS e non di VIA, quale quella sub iudice, non pertinenti.

La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'Amministrazione è obbligata ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'Amministrazione, mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, così da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione zero, qualora

l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele (così CdS IV 2569/2014).

Si tratta di due procedimenti distinti, con diversa disciplina e diverse finalità, tali, pertanto, da non consentire di estendere al procedimento di VIA le peculiarità che caratterizzano la VAS.

Nessuna attività pianificatoria compete al comune nel procedimento di VIA e la trasparenza ed affidabilità delle valutazioni e dell'iter è garantito dalle disposizioni (vedi legge regionale 9/99) che ne disciplinano lo svolgimento, dall'avvalimento delle strutture dell'ARPA per il controllo e il monitoraggio, dalla previsione di poteri sostitutivi in capo alla Regione, dal sistema di informazione e scambio dati tra Regioni, province e comuni etc.

Per quanto osservato non sussistono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa alla interpretazione da dare alla Direttiva UE 92/2011.

Con il 4° motivo i ricorrenti censurano la correttezza del procedimento, denunciando la mancata formazione del calendario delle Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2, della legge 241/90 e la perplessità del parere espresso dalla Soprintendenza, sostenendo non esservi prova della avvenuta convocazione del Soprintendente per una delle date fissate nel calendario; che la Soprintendenza era assente alla conferenza del 23 febbraio 2011 come anche alla seconda Conferenza e che il parere favorevole emesso era condizionato ad una serie di prescrizioni che avrebbero dovuto comportare un nuovo esame in sede di VIA.

Il motivo è infondato.

E' la stessa Soprintendenza a contestare la veridicità della ricostruzione proposta dal ricorrente, dando puntuali riscontri della corrispondenza intercorsa ed allegando, tra le altre note, la comunicazione con la quale veniva convocata alla Conferenza di Servizio del 24 settembre 2014 avente quale ordine del giorno l'organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi e la convocazione per la seduta del 25 maggio 2015.

Tra la documentazione allegata dalla Soprintendenza vi è anche:

- il parere positivo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, datato 2 marzo 2015, con il quale è rimessa al Comune l'esecuzione di controlli regolari in fase esecutiva a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto autorizzato e l'effettiva e tempestiva attuazione delle opere a verde di mitigazione ivi inserite;
- la nota del 5 maggio 2015 con la quale la Soprintendenza, esaminato il progetto pervenuto, valuta insufficiente il filare arboreo progettato, discontinua la schermatura, e rimanda al comune il compito di fare adeguare il progetto alle prescrizioni date.

In nessuna parte di quest'ultima nota vi è accenno alcuno alla necessità di una ulteriore verifica del progetto da parte della Soprintendenza, la quale rimette al Comune il compito di fare eseguire le prescrizioni, sufficientemente dettagliate per non avere bisogno di ulteriori valutazioni in ordine alla loro idoneità.

Con successivo motivo (sub 5/O) i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al D.lgs. 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 6, comma 9 LR 19/09), eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della

motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo, l'illegittimità dell'art. 5 PIAE 2011, approvato con deliberazione di CP del 21 dicembre 2012, n. 124 nella parte in cui contempla un incremento del polo estrattivo Molinazzo anche ove non sia pendente nessuna procedura di VIA, presupposto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 19/09.

Il motivo è infondato.

L'art. 6 comma 9 della legge regionale 19/99 prevede che:

“Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;
- b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
- c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco”.

Ad avviso dei ricorrenti le tre condizioni riportate sub a), b) e c) rappresenterebbero presupposti i quali devono coesistere affinché possano consentirsi attività estrattive nell'area contigua.

In realtà la piana lettura di quelle che vengono definite “prescrizioni” evidenzia che si tratta di tre diverse ipotesi.

Quella sub a) che riguarda il completamento di attività estrattive in atto, quella sub b) i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA per la quale dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco e l'ipotesi sub c) che prescrive l'acquisizione del parere di conformità dell'Ente Gestione Parco prima della approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione settoriale e loro varianti.

Con il sesto motivo (sub P), i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al d.lgs. 152/06, nonché in relazione alla LR 17/91, l'eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa, in quanto lo scavo previsto in progetto di 3,5 metri per tre lotti e di 4 metri per il 4° lotto andrebbe ad interferire con la falda presente, posta ad una profondità tra i 3,5 ed i 4 metri dal piano di campagna, la quale viene ritenuta dal progettista una immissione del vicino Rio Comune in assenza di elementi di riscontro. La CCPL avrebbe inoltre riscontrato la richiesta di isolamento del canale di irrigazione, rappresentando la mancanza delle condizioni economiche in capo alla ditta, così

evidenziando che l'errata classificazione della immissione potrebbe derivare dal maggiore costo delle opere idrauliche necessarie ove correttamente valutata.

Il motivo riguarda profili di discrezionalità tecnica e sfrutta la presenza di una criticità idrogeologica senza idoneamente valutare le caratteristiche della falda e le opere in progetto destinate a garantire le acque dall'inquinamento.

Sulla questione CCPL ha opportunamente replicato evidenziando che:

- 1) la falda presenta una soggiacenza (nei periodi di massima risalita), pari a circa 1 metro da p.c.: per cui il progetto prevede che le aree interessate dall'impianto di produzione di conglomerato siano pavimentate, e sia garantita la raccolta di tutte le acque superficiali e il loro convogliamento al sistema di trattamento;
- 2) le aree dell'impianto sono realizzate tramite opportuna impermeabilizzazione con strato superficiale di Binder – una tipologia di conglomerato;
- 3) l'area dell'impianto alcuni decenni addietro è stata oggetto di estrazione di inerti, sicché le cavità formatesi, di circa 5 metri di profondità, sono state riempite con terreni limo-argillosi a bassa permeabilità, che dunque fan venire meno la vulnerabilità dell'acquifero sottostante;
- 4) è stato collocato pure un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, che garantisce la sedimentazione e il successivo trattamento tramite disoleatura per la separazione da oli e idrocarburi eventualmente presenti: solo dopo il trattamento le acque sono recapitate in corpo idrico superficiale, previo passaggio in un pozzetto di prelievo e di controllo.
- 5) con le dotazioni di protezione preesistenti l'attività di produzione dei conglomerati bituminosi non può dunque provocare nessun inquinamento delle acque di falda né delle acque superficiali.

Alla luce delle non smentite controdeduzioni, avvalorate anche dalla memoria della Provincia, il paventato rischio delle falde acquifere non risulta essere stato trascurato nella valutazione di impatto ambientale del progetto, mentre risultano adottate idonee contromisure al fine di scongiurare ogni pregiudizio per la salubrità delle acque.

Con il settimo motivo (sub R) i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998, l'eccesso di potere per difetto del presupposto, l'errata valutazione delle norme vigenti, l'illogicità manifesta sotto altro profilo, in quanto lo studio acustico non avrebbe tenuto in considerazione le abitazioni poste in area di impatto dell'intervento (tra il punto R1 e R2), ove peraltro risiedono alcuni dei ricorrenti, con conseguente limite immissivo inferiore a 65 db diurni e pari a 60 db. Il progettista inoltre non avrebbe considerato le immissioni acustiche derivanti dalla strada provinciale e dall'impianto di produzione di conglomerato.

La norma di cui all'art. 8, comma 4, legge 447/95, di cui si lamenta la violazione, impone l'allegazione alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali una documentazione di previsione di impatto acustico.

Si tratta di disposizione irrilevante nel caso di specie, atteso che il provvedimento qui impugnato non è la concessione e/o l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

Ove poi il motivo si riferisse all'AUA impugnata con il ricorso principale la stessa sarebbe inammissibile per tardività.

Volendo, tuttavia, riferire le censure alla procedura di VIA, esso appare anche infondato atteso che, come si legge nelle repliche del progettista alle osservazioni dei ricorrenti:

“nelle adiacenze dell'area di intervento non sono presenti agglomerati urbani o strutture particolarmente sensibili. L'unica realtà più prossima all'area di scavo è data dalla Frazione Molinazzo di Sotto. Questa, all'interno del piano di zonizzazione acustica, viene inserita in classe IV, quindi con dei limiti immissivi pari a 65 LeqdB diurni e notturni di 55LeqdB. Al fine di verificare, nel dettaglio, le eventuali evidenze riconducibili agli effetti di un possibile impatto acustico, è stato predisposto uno studio di dettaglio. Dallo studio acustico predisposto, si evince che l'intervento risulta ampiamente compatibile con i vincoli di legge previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica”.

La presenza di una abitazione isolata non rappresenta circostanza idonea a modificare la classificazione dell'area, inserita in classe IV del piano di zonizzazione acustica, né il suddetto piano risulta essere stato tempestivamente impugnato in parte qua.

A tale riguardo si segnala, altresì, che dalla lettura della Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2011 il funzionario dell'ARPA di Piacenza aveva sollevato la necessità di acquisire valutazioni acustiche generate dall'attività di escavazione, principalmente riferite alle abitazioni in località Molinazzo presenti nelle vicinanze dell'ambito estrattivo.

Alla 2° conferenza del 20 novembre 2012 un rappresentante del condominio Molinazzo avanzava la richiesta di far arretrare di 50 m. dalle case l'escavazione e di prescrivere modalità di lavorazioni tali da mitigare l'impatto dell'intervento

prevedendo tempistiche in periodi più opportuni. Nella medesima sede il rappresentante dell'Arpa valutava favorevolmente le controdeduzioni del progettista e le dichiara soddisfacenti, sia per quanto riguarda l'impatto acustico che per le altre immissioni, precisando che nel parere finale sarebbe stata specificata l'attenzione alla manutenzione periodica del nastro trasportatore per monitorarne gli effetti sulla ricaduta acustica derivante dall'usura del macchinario.

Nella medesima sede si legge che il Sindaco consulterà gli abitanti di Molinazzo al fine di verificare la loro volontà in ordine alla realizzazione di un dosso che dovrebbe proteggere le abitazioni da polveri e rumori.

In base a quanto si legge nel verbale della terza riunione il dosso non verrà realizzato per espressa volontà degli abitanti e conforme parere dell'ARPA.

Nel parere favorevole dell'ARPA si legge, infine, che la valutazione di impatto acustico non evidenzia particolari criticità sui recettori sensibili, ma che in condizioni di attività di coltivazione a regime dovrà essere previsto un collaudo acustico al fine di verificare la congruità dell'impatto effettivamente generato con i livelli stimati in istanza.

Da quanto ricostruito nel corso dell'iter di valutazione dell'impatto acustico dell'impianto si evince, non solo la effettiva partecipazione dei residenti anche alla scelta delle concrete misure di attenuazione dell'impatto acustico, come anche la puntuale verifica con esito positivo delle condizioni di compatibilità del progetto, così come predisposto al tempo della valutazione (vedi la previsione del nastro trasportatore dalla cava al frantoio che ridurrebbe l'incidenza del

traffico su strada con i relativi impatti acustici), sotto il profilo delle emissioni di rumore.

Con l'ottavo motivo (sub S) i ricorrenti ripropongono tardivamente censure avverso il provvedimento unico 6/2015 impugnato con il ricorso principale

Il motivo è irricevibile.

In conclusione i motivi aggiunti depositati a novembre 2015 vanno respinti poiché infondati.

Con i secondi motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il provvedimento unico n. 4/2017 del Comune di Gossolengo e l'autorizzazione unica ambientale - provvedimento unico n. 3/2017 e gli atti ad essa supposti, tra cui la SCIA di variante al provvedimento unico, relativi alla realizzazione dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi a seguito di variante del progetto autorizzato con gli atti impugnati con il ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione agli artt. 6 e 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus recepita dalla legge 16 marzo 2001 n. 108, nonché della Direttiva, n. 92/43, la violazione del DPR 160/10 nonché al DPR 59/13 in relazione agli artt. 7 e seguenti L. 241/90), l'eccesso di potere sotto vari profili lamentando l'impossibilità di partecipare al procedimento relativo al rilascio degli impugnati provvedimenti in materia ambientale.

Il motivo è infondato.

Nelle premesse al provvedimento impugnato si legge che, a seguito di richiesta di partecipazione al procedimento, inviata dal legale del Comitato, del 24 marzo 2017, il Comune, con nota del 6 aprile 2017, invitava quest'ultimo a trasmettere

eventuali osservazioni in merito alla variante in oggetto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

I ricorrenti si dolgono, pertanto, non del mancato invito a partecipare, bensì del termine troppo breve concesso per le osservazioni.

Ad avviso del Collegio, tenuto conto dell'interesse del richiedente l'AUA e della pregressa e documentata conoscenza degli atti del procedimento unico, di cui alla variante non sostanziale di cui qui si discute, il termine di 7 giorni non appare incongruo, tanto più che la documentazione completa della variante veniva trasmessa già il 7 aprile 2017 allo studio legale.

Il testo della Convenzione di Aarhus recepita dalla legge 16 marzo 2001 n. 108 non contiene termini rigorosi in ordine all'accesso delle informazioni, prevedendo, all'art. 4, solo un termine massimo di un mese, anche prorogabile in caso di complessità dei dati informativi richiesti.

Vero è altresì che il successivo articolo 5 prevede che la partecipazione sia effettiva, tuttavia, nel caso di specie la variante aveva, secondo la Conferenza, carattere non sostanziale rispetto alla Autorizzazione ben conosciuta dai ricorrenti ed impugnata con il presente ricorso principale proposto nel 2015 ed inoltre essa non ha previsto:

- alcun incremento della capacità produttiva rispetto a quella già autorizzata, né alcuna variazione quantitativa o qualitativa delle emissioni (così parere favorevole USL del 19 marzo 2017).

Il carattere non sostanziale della variante emerge anche dalla lettura dei pareri confluiti nella Conferenza di Servizi, nessuno dei quali evidenzia modifiche comportanti una maggiore incidenza ambientale dell'intervento, semmai una sua

riduzione (vedi parere del Parco ove elenca: diminuzione e/o spostamento dei punti di emissione, tutti posti all'esterno dell'area SIC/ZPS ed all'interno dell'area contigua; riduzione delle dimensioni dei sili di bitume; inserimento di nuovi pozzetti e collettori fognari interrati per migliorare il sistema di raccolta delle acque meteoriche, senza modifiche al sistema di trattamento; nuovo essiccatore di potenza inferiore a quello già autorizzato; potenzialità massima produttiva invariata).

Rilevato, per quanto si osserverà anche nel prosieguo, che il provvedimento non avrebbe potuto avere diverso contenuto, alla luce delle modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato con AUA del 2015, finalizzate altresì ad una migliore razionalizzazione del cantiere (vedi Autorizzazione Paesaggistica n. 4/2016), i vizi inerenti alla partecipazione non sono idonei a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 in relazione al DPR 160/10, in quanto sostengono che sarebbe stata rilasciata autorizzazione paesaggistica postuma, per opere già eseguite, in violazione del divieto di rilascio in sanatoria successivamente alla loro realizzazione anche parziale.

Il motivo è infondato.

L'autorizzazione paesaggistica di cui si tratta è stata rilasciata, in base a quanto si legge nella stessa, su domanda di variante non sostanziale di precedente autorizzazione e, pertanto, non in sanatoria di interventi realizzati senza titolo.

Sulla tipologia degli interventi si è già detto e non è contestabile che si tratti di modifiche prive di rilevanza sostanziale, che non comportano un maggiore impatto sull'ambiente.

L'art. 22 della legge regionale 15/2013 prescrive al 1° comma che sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.

Dalla lettura dell'elenco delle variazioni essenziali contenuto nel suddetto art. 14 bis può facilmente evincersi che la variante di cui si tratta non vi rientra. Non comporta né mutamenti di destinazione, né aumenti di entità superiori al 30% della superficie coperta, né scostamenti superiori al 30% della sagoma, etc.

Ne consegue l'ammissibilità della presentazione della SCIA per variazioni non essenziali anche successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale citata.

La riedizione dell'autorizzazione paesaggistica è, nel caso di specie, garanzia di verifica positiva del carattere non sostanziale della variante.

Quanto ai silos, dalla lettura della documentazione versata in atti, la variante ne prevede una riduzione delle dimensioni, come sopra osservato, e quindi, semmai, un miglioramento del progetto dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Quanto al mancato aggiornamento dello studio di impatto acustico, la circostanza non appare rilevante, attesa la tipologia di modifiche, sopra riportate, e la loro indifferenza rispetto alle immissioni acustiche.

Non trova poi riscontro l'asserito mancato aggiornamento delle emissioni inquinanti in relazione alle quali viene aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 59/2013, la D.D. 1207 del 19/6/2015 con riguardo ai limiti ed alle prescrizioni (vedi D.D. del 13-4-2017) e facendo riserva di modificare e/o integrare i limiti imposti a seguito dei controlli programmati.

In conclusione, per quanto sopra osservato, i provvedimenti impugnati devono andare scevri dalle dedotte censure con conseguente rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Appare comunque opportuno, alla luce di quanto osservato nello scrutinio del primo motivo del ricorso introduttivo, disporre che la Segreteria provveda a inviare copia della presente alla Provincia di Piacenza, Servizio Programmazione e Territorio ed all'ARPAE per l'esercizio, ad ogni buon fine, di quanto di loro rispettiva competenza in materia di vigilanza sulla corretta attuazione del P.S.Q.A.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della Provincia, del Comune e della controinteressata. Sono compensate con i Ministeri.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite così liquidate: € 1.500,00, oltre accessori di legge, a favore del Comune; € 1.500,00, oltre

accessori di legge a favore della Provincia; € 2.000, oltre accessori di legge a favore della controinteressata CCPL. Spese compensate con i Ministeri.

Dispone la trasmissione – a cura della Segreteria – di copia della sentenza alla Provincia di Piacenza, Servizio Programmazione e Territorio ed all'ARPAE per l'effettuazione di quanto di loro competenza in materia di vigilanza sulla corretta attuazione del P.S.Q.A

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO